

COMUNE DI BERZO DEMO

(PROVINCIA DI BRESCIA)

P.zza Donatori di Sangue, 1

25040, Berzo Demo (BS)

E-Mail: info@comune.berzo-demo.bs.it

PEC: protocollo@pec.comune.berzo-demo.bs.it

Berzo Demo, 14-5-2024

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE RCT/RCO, INCENDIO, INFORTUNI AMMINISTRATORI, FURTO DALLE ORE 24,00 DEL 30.06.2024 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2028 E POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI DALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2024 ALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2028.

PREMESSE

Il Comune di Berzo Demo, – P.zza Donatori di Sangue, 1– CAP 25040, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 70 del 13.5.2024 intende aggiudicare, ai sensi del Dlgs n.36/2023 Codice dei Contratti pubblici (di seguito Codice) per affidare l'appalto in oggetto conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Capitolati Speciali di Polizza, per il periodo dalle ore 24:00 del 30-06-2024 alle ore 24:00 del 31-12-2028 per le polizze Responsabilità Civile RCT/RCO, Incendio, Infortuni Amministratori e Furto e per il periodo dalle ore 24:00 del 31-12-2024 alle ore 24:00 del 31-12-2028 per la polizza Infortuni Dipendenti. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Sintel (di seguito Piattaforma) (Sintel è la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, gestita da Aria spa) accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

Stazione appaltante	Comune di Berzo Demo P.zza Donatori di Sangue, 1– CAP 25040 cf. 00715580171 – p.iva 00575730981 PEC: protocollo@pec.comune.berzo-demo.bs.it URL: https://www.comune.berzo-demo.bs.it/Pages/Bandi/procedure/digara/?id=331684
Tipologia di Procedura	Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa art. 108 comma 2 del D. Lgs. 36/2023
GARA N.	14.2024.bis
CPV principale	66510000-8 Servizi assicurativi
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Il giorno 10.6.2024 ore 12.00
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	Il giorno 3.6.2024 ore 12
Responsabile unico del progetto RUP	Fedele Bernardi

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- ☒ difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- ☒ utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai documenti e a quanto previsto nei manuali disponibili in "libreria documentale" nei quali sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente documento e nei manuali disponibili in "libreria documentale", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - ☒ un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ☒ un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Statomembro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- ☐ un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorreuna delle seguenti condizioni:
- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in unostato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale omultilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate con le modalità in essa indicate.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) domanda di partecipazione e altre autodichiarazioni;
- d) modulo accettazione Capitolati (Lotti n°1, 2, 3, 4, 5);
- e) scheda proposta variante (Lotti n°1, 2, 3, 4, 5);
- f) modulo offerta economica (Lotti n°1, 2, 3, 4, 5);
- g) documento di gara unico europeo;
- h) documentazione progettuale consistente nei Capitolati Speciali di Polizza (Lotti n°1, 2, 3, 4, 5);
- i) Situazione Sinistri.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma Aria SINTEL e sul sito istituzionale del Comune di Berzo Demo.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti, sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti scritti da inoltrare entro la data indicata nelle premesse**, alla sezione "comunicazioni procedura" della Piattaforma, previa registrazione alla stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **7 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma alla sezione "documentazione di gara" con espressa indicazione nell'oggetto del unico per il quale viene formulata la richiesta.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma ed a voler concentrare i quesiti in un'unica nota, al fine di semplificare ed assicurare puntualità di risposta.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "comunicazione procedura". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative:

a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6- bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice dei Contratti pubblici D.lgs 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E VALORE DELLA GAR E SUDDIVISIONE IN LOTTI.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative **Responsabilità Civile RCT/RCO, Incendio, Infortuni Amministratori e Furto**, per il periodo dalle ore 24:00 del 30-06-2024 alle ore 24:00 del 31-12-2028 e alla copertura assicurativa **Infortuni Dipendenti** per il periodo dalle ore 24:00 del 31-12-2024 alle ore 24:00 del 31-12-2028. L'importo stimato dei contratti relativo ai lotti in gara quantificato in base all'importo del premio **complessivo lordo da corrispondere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria per l'intera durata dell'appalto, che costituisce Base d'Asta** ai fini della presentazione delle offerte, ed è il seguente:

Lotto	Descrizione	Importo lordo annuo a base gara	Importo lordo a Base d'Asta per il periodo: - dal 30.06.2024 al 31.12.2028 per i Lotti 1, 2, 3, 4; - per il periodo: dal 31.12.2024 al 31.12.2028 per il Lotto 5	N. CIG
Lotto 1	Polizza Responsabilità Civile RCT/RCO	€ 7.500,00	€ 33.750,00	B1A65ACD17
Lotto 2	Polizza Incendio	€ 6.000,00	€ 27.000,00	B1A65ADDEA
Lotto 3	Polizza Infortuni Amministratori	€ 770,00	€ 3.465,00	B1A65AEEBD
Lotto 4	Polizza Furto	€ 2.200,00	€ 9.900,00	B1A65AFF90
Lotto 5	Polizza Infortuni Dipendenti	€ 1.000,00	€ 4.000,00	B1A65B0068
Importo complessivo del servizio		€ 17.470,00	€ 78.115,00	

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali.

L'importo a base di gara è l'importo lordo complessivo per i 4 anni + 6 mesi di durata delle Polizze di cui ai Lotti 1, 2, 3, 4 e complessivo per i 4 anni di durata della Polizza di cui al Lotto 5.

Gli operatori economici potranno presentare offerta per tutti i lotti di gara.

La presente procedura di gara sarà aggiudicata, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

È prevista l'aggiudicazione della procedura di gara nei confronti del medesimo operatore economico che dovesse

risultare miglior offerente per tutti i lotti, senza limitazioni di sorta.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria per ogni singolo Lotto. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e relativi allegati.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Berzo Demo.

In relazione alle prestazioni da eseguire strettamente connesse all'oggetto dell'appalto (codice ATECO: 65.12.00) è stato individuato ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 36/2023 come contratto collettivo di riferimento il CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione (codice J121 dell'archivio in formato excel dei Contratti messo a disposizione dal CNEL) che l'offerente si obbliga di applicare nei confronti del personale impiegato nell'appalto, facendo salve condizioni di miglior favore.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 36/2023, l'offerente che applica un diverso CCNL lo deve indicare nella propria offerta tecnica, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le tutele economiche e normative di quello sopra indicato

2.4. DURATA

La durata dell'appalto è di 4 anni + 6 mesi, a partire dal 30-06-2024 fino al 31-12-2028 per i Lotti 1, 2, 3 e 4 e di 4 anni, a partire dal 31-12-2024 fino al 31-12-2028, per il Lotto 5.

2.5. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'art. 60, comma 3, lettera b, del D. Lgs. n. 36/2023.

2.6. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Solo in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in **coassicurazione**, come regolato dai singolicapitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in **coassicurazione** è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra **coassicurazione** o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in **coassicurazione** dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di **coassicurazione**, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

COASSICURAZIONE (precisazioni):

Nel caso di **coassicurazione**, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere — facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara — una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

In caso di **coassicurazione**, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti el'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di **coassicurazione** riservate dalla compagnia delegatariaper ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ☐ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrentio aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ☐ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- ☐ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- ☐ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete — soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete — contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti pubblici D.lgs 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

(compilare DGUE parte III)

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

(compilare DGUE parte III)

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

(dichiarazione in domanda di partecipazione)

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle

oggetto della presente procedura di gara.

(compilare DGUE parte IV lett. A punto 1)

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Essere in possesso dell'autorizzazione dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (o predecessori) all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

(compilare DGUE, parte IV, lett. A, punto 2).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Possedere nel triennio 2020/2021/2022 una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a euro 20.000.000,00.

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023.

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.

(compilare DGUE parte IV lett. B punto 1)

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni 2020/2021/2022. Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine.

5.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione nel triennio 2020/2021/2022, per ciascun lotto al quale si intende partecipare, di almeno tre servizi, per un importo non inferiore a quello posto a base di gara del medesimo lotto, per servizi resi a Pubbliche Amministrazioni con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.

(compilare DGUE parte IV lett. C punto 1b)

La comprova del requisito è fornita mediante originale o copia conforme dei frontespizi di polizza da cui si evinca il contraente, il premio annuo lordo ed il periodo di durata.

In caso di RTI o **coassicurazione**, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

5.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, nonché l'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- ☐ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ☐ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

5.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, nonché l'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipi sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

Data la particolare natura dell'attività oggetto dell'appalto, non sono consentiti né il subappalto né la cessione del contratto.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice, e precisamente di importo pari a:

Lotto	Descrizione	Importo lordo	Importo cauzione provvisoria
		- per il periodo dal 30-06-2024 al 31-12-2028 per i Lotti 1, 2, 3, 4; - per il periodo dal 31-12-2024 al 31-12-2028 per il Lotto 5	
Lotto 1	Responsabilità Civile RCT/RCO	€ 33.750,00	€ 675,00
Lotto 2	Incendio	€ 27.000,00	€ 540,00
Lotto 3	Infortuni Amministratori	€ 3.465,00	€ 69,30
Lotto 4	Furto	€ 9.900,00	€ 198,00
Lotto 5	Infortuni Dipendenti	€ 4.000,00	€ 80,00

La garanzia provvisoria dovrà essere prestata a favore del Comune di Berzo Demo. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto del committente.

La fideiussione può essere rilasciata:

- ☐ da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- ☐ da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresesp_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) Contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta

certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - ☐ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - ☐ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, conseguentemente nel caso di polizza assicurativa, la firma dell'agente assicurativo deve essere legalizzata (autentica notarile) oppure corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 D. Lgs. 445/2000, attestante l'identità ed il potere di impegnare il soggetto che è stato presentato come garante (compagnia di assicurazione). Nel caso di soggetto delegato dalla società è necessario venga prodotta anche copia della delega stessa. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore, da rendersi sulla scorta del modello **allegato C**.

11.SOPRALLUOGO

Trattandosi dell'attivazione di coperture assicurative, il Sopralluogo NON risulta obbligatorio e non è quindi condizione obbligatoria di ammissione alla procedura di gara.

12. - OMISSIS

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per i Lotti in gara, a cui l'operatore intende partecipare:

Sono ammesse varianti alla normativa contrattuale proposta, non è ammessa l'integrale sostituzione del testo proposto.

L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare il servizio qualora l'offerta non sia economicamente vantaggiosa.

Si precisa che le offerte potranno essere presentate:

- 1.** Singolarmente con una ritenzione pari al 100% del rischio;
- 2.** In coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile (quota di ritenzione minima della Compagnia delegataria: 40%).

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in premessa a pena di irricevibilità. La Piattaforma non

accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima consentita dalla Piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico, collegandosi al sito web www.sintel.regione.lombardia.it, può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "Procedure", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link "Dettaglio", che consente di visualizzare il menu interno e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link "Invia Offerta", si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l'invio dell'offerta:

- **Step 1 – Busta Amministrativa:** il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente;
- **Step 2 – Busta Tecnica:** consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenente l'All.to "Scheda Offerta tecnica", debitamente compilato e firmato digitalmente;
- **Step 3 – Busta Economica:** l'operatore economico deve inserire il valore riferito al premio assicurativo complessivo lordo per l'intero periodo per ogni Lotto cui intende partecipare. Inoltre, il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la "Scheda Offerta Economica" debitamente compilata e firmata digitalmente.
- **Step 4 – Firma digitale dell'offerta:** il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;
- **Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta:** il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l'offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ☐ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ☐ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma alla sezione "documentazione di gara".

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- ☒ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- ☒ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ☒ la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ☒ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (allegato A) ed eventuale procura;
- 2) Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo;
- 3) DGUE documento di gara unico europeo (allegato B);
- 4) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 5) Dichiarazione sostitutiva agente assicurazioni (allegato C);
- 6) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 (eventuale);
- 7) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4 (eventuale);
- 8) Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese / coassicurazione (eventuale);
- 9) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria (eventuale);
- 10) Dichiarazione segreti tecnico – commerciali (allegato D) (eventuale).

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'**allegato A**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n.120/2020;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile sul sito internet del Comune di Berzo Demo e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità accessibile sul sito internet del Comune di Berzo Demo.
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- ☐ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- ☐ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- ☐ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ☐ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ☐ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- ☐ nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- ☐ nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

15.1.1. IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

L'operatore economico deve assolvere all'obbligo dell'imposta di bollo di € 16,00 alternativamente mediante:

- a. pagamento tramite modulo F23 all'Agenzia delle Entrate, specificando:
 - nel campo 6 "Ufficio o Ente" il Codice KG1 (corrispondente all'Agenzia delle Entrate di BRESCIA);
 - nel campo 10 "Estremi dell'atto o del documento" il numero di CIG relativo alla procedura di gara in oggetto;
 - nel campo 11 "Codice Tributo" il codice 456T;
 - nel campo 12 "Descrizione" la dicitura IMPOSTA DI BOLLO.
- b. pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno" (la classica "marca");

In tal caso, se il concorrente provvede ad incollare le marche su un documento cartaceo, per poi scannerizzarlo, sottoscriverlo digitalmente, è necessario che venga allegata una "dichiarazione di assolvimento dell'imposta", al fine di garantire l'univocità dell'utilizzo della stessa marca da bollo.

- c. marca da bollo virtuale. In tal caso dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".
- d. dichiarazione di ricadere nel caso di esenzione dall'imposta di bollo sulla base di specificazione normativa.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata.

15.1.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

La Stazione Appaltante mette a disposizione dell'operatore economico DGUE Request in formato xml.

Qualora, nel modulo MIAP sulla piattaforma SINTEL, la funzionalità che consenta agli Operatori Economici di generare DGUE Response in formato xml non sia disponibile, gli Operatori Economici potranno:

- generare DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante nella documentazione di gara, utilizzando il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>. Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti: Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico. Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE;
- caricare il file xml DGUE Response sulla piattaforma SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

In alternativa l'operatore economico potrà compilare e allegare nella busta amministrativa il "modello DGUE" pubblicato dalla Stazione appaltante all'interno della documentazione di gara.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ☐ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ☐ dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ☐ copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- ☒ dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- ☒ dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendogli mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- ☒ copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- ☒ dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ☒ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- ☒ copia del contratto di rete;
- ☒ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- ☒ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- ☒ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ☒ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

☒ **Per le coassicurazioni:**

- copia dell'atto di delega dalla quale risulti:
 - la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
 - l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
 - l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
 - l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, per ciascun lotto per il quale intende partecipare, la documentazione contenuta in *una cartella formato.zip ovvero equivalenti software di compressione dati relativa* all'offerta tecnica nella Piattaforma attraverso l'apposita funzionalità, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Dichiarazione di accettazione del capitolato speciale di polizza o di proposta varianti.
- b) Scheda di proposta variante.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara di cui ai Capitolati Speciali allegati. Per ciascun lotto è prevista una "**Scheda di Offerta tecnica**" allegata al relativo Capitolato speciale di Polizza.

L'offerta tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra la prestazione in riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione come previsto al successivo punto 18.2.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato d'appalto e negli altri documenti, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

N.B. L'OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE PREDISPOSTA IN LINGUA ITALIANA E NON PUÒ INCLUDERE ALCUNA INDICAZIONE ECONOMICA, DIRETTA O INDIRETTA, A PENA DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.

REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI

Affinché siano prese in considerazione, è necessario che le varianti proposte dal concorrente rispettino i requisiti minimi di seguito indicati.

Le varianti ammesse sono riferibili a:

- a) proroghe/riduzioni dei termini;
- b) estensione/limitazione di garanzie;
- c) elevazione/riduzione limite di indennizzo;
- d) elevazione/riduzione di scoperti e/o franchigie;

La presentazione delle varianti potrà avvenire mediante la compilazione della "scheda proposta variante", da presentarsi per ciascuna delle varianti proposte.

Si precisa che non potranno essere presentate, a pena di esclusione, varianti che modifichino in modo sostanziale il contenuto del capitolato speciale intendendosi come tali le varianti che comportino la riduzione o l'abrogazione di garanzie incidenti su rischi specifici od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza, tale da:

- compromettere l'utilità della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate indispensabili;
 - produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile;
 - precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o da rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti ad esso derivanti;
 - relativamente a varianti riferite ad una normativa/articolo che al suo interno contenga più clausole o condizioni, viene considerata variante ogni singola clausola e condizione oggetto di modifica.
- a pena di esclusione dalla gara non potranno essere presentate più di 5 varianti peggiorative per ogni singolo Lotto;**
- nel caso di presentazione di varianti migliorative il loro numero è Previsto nel numero massimo di 5 per ogni singolo Lotto (le eventuali varianti migliorative in numero superiore a 5 non verranno valutate in sede di attribuzione punteggi in occasione della Valutazione dell'Offerta Tecnica).**

Segreti tecnico-commerciali

L'operatore economico, se lo ritiene necessario, allega una dichiarazione firmata, predisposta sull'**allegato D**, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Qualora i concorrenti non rendessero alcuna dichiarazione, ovvero le dichiarazioni fossero ritenute dalla Stazione

Appaltante di natura generica, la stessa si riterrà libera di considerare l'offerta tecnica interamente accessibile.
 Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, per ciascun lotto per il quale intende partecipare, inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità *una cartella formato.zip ovvero equivalenti software di compressione dati relativa all'offerta economica*. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Inserire a sistema, negli appositi campi, **il prezzo offerto inferiore a quello posto a base d'asta quale Premio Lordo per la durata complessiva di ogni singolo Lotto in gara** (importo premio lordo per il periodo dalle ore 24:00 del 30-06-2024 alle ore 24:00 del 31-12-2028 per le polizze Responsabilità Civile RCT/RCO, Incendio, Infortuni Amministratori e Furto e per il periodo dalle ore 24:00 del 31-12-2024 alle ore 24:00 del 31-12-2028 per la polizza Infortuni Dipendenti).
- b) **L'offerta dovrà inoltre essere completata allegando nel campo "Busta economica" il modello "Offerta Economica"** compilato (firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma), contenente il prezzo offerto, inferiore a quello a base d'asta;

Non saranno ammesse offerte parziali, né offerte condizionate.

In caso di discordanza tra l'importo caricato a sistema e quella presente nell'allegato "offerta economica" si intenderà prevalente quest'ultimo; inoltre, se la discordanza riguarda l'importo espresso in cifre e quello in lettere, si intenderà prevalente quello espresso in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, per ogni singolo Lotto, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

PER i Lotti n°1, 2, 3, 4, 5

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, per ogni singolo lotto, sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati.

Tabella Tecnica 1

Parametri	Fattori ponderali (P) – punteggio massimo	
Norme generali e modalità di esecuzione del contratto	Pa	10,00
Estensioni/limitazioni di garanzia	Pb	20,00
Limiti di indennizzo e massimali	Pc	15,00
Franchigie	Pd	25,00

Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo anche solo per uno dei Fattori ponderali (P), verranno automaticamente escluse:

Fattori ponderali (P) – Soglie minime	
Pa	2,00
Pb	4,00
Pc	3,00
Pd	5,00

Tabella Tecnica 2

N	PARAMETRI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Norme generali e modalità di esecuzione del contratto (Pa)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: - non inserisce la clausola di recesso per sinistro - aumenta i termini per la denuncia dei sinistri Verrà ritenuta equivalente l'offerta che aumenta i termini di pagamento dei premi, compresi quelli di regolazione	10
2	Estensioni / limitazioni di garanzia (Pb)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: - inserisce ulteriori garanzie Verrà ritenuta peggiore l'offerta che: - esclude e/o limita le garanzie previste	20
3	Limiti di indennizzo e massimali (Pc)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: - incrementa limiti di indennizzo e massimali Verrà ritenuta peggiore l'offerta che: - riduce limiti di indennizzo e massimali	15
4	Scoperti e/o franchigie (Pd)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: - abroga o riduce scoperti e/o franchigie Verrà ritenuta peggiore l'offerta che: - introduce o incrementa scoperti e/o franchigie	25
TOTALE			70

Riparametrazione

Si precisa che tale operazione verrà gestita “manualmente” dalla Commissione, che andrà successivamente a caricare sulla piattaforma Sintel i punteggi già riparametrati.

Al concorrente che avrà ottenuto, per ogni singolo lotto, il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato verranno attribuiti **70 punti**.

Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$70 * PJ / MP$$

dove:

PJ=punteggio assegnato all'offerta J

MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente calcolato secondo i seguenti criteri:

Tabella Tecnica 3

Qualità della variante proposta	Coefficiente
A1) <u>Offerta notevolmente migliorativa</u> : l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, elevazione e/o proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare in modo significativo e sostanziale la portata e l'estensione complessiva della copertura.	da 0,81 a 1,00
A2) <u>Offerta migliorativa</u> : l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare la portata complessiva della copertura.	da 0,61 a 0,80
A3) <u>Offerta equivalente</u> (nessuna modifica significativa) o accettazione testo proposto senza varianti.	0,60
A4) <u>Offerta leggermente peggiorativa</u> : l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura poco significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente di lieve entità.	da 0,40 a 0,59
A5) <u>Offerta peggiorativa</u> : l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente significativo ma tollerabile.	da 0,20 a 0,39
A6) <u>Offerta inadeguata</u> : l'offerta proposta prevede delle limitazioni tali da ridurre in modo <u>sostanziale</u> la copertura nel suo complesso esponendo l'Ente a un notevole aggravio del rischio, difficilmente tollerabile.	da 0,00 a 0,19

Si precisa che:

- laddove il concorrente **NON APPORTI VARIANTI al Capitolato Speciale proposto** (e pertanto dichiara, nel Modello Accettazione Capitolati, di "di accettare integralmente senza alcuna riserva, né restrizione tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato Speciale", a tale offerta verrà attribuito un punteggio secondo il punto "A3) Offerta equivalente (nessuna modifica significativa) o accettazione testo proposto senza varianti" della sovrarichiamata Tabella Tecnica 3. A tale offerta verranno pertanto attribuiti punti **42 punti (70x0,60)**;
- laddove il concorrente **APPORTI VARIANTI al Capitolato Speciale proposto** (e pertanto dichiara, nel Modello Accettazione Capitolati, di "di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel/i Capitolato/i Speciale/i, salvo le modifiche indicate nelle n. _____ "Schede di proposta di variante"", a tale offerta verrà attribuito un punteggio secondo i criteri delle Tabelle Tecniche n° 2 e N°3. Si precisa che, laddove il Concorrente effettui delle **VARIANTI solo per alcune delle Voci previste alla Tabella Tecnica 2**, per le Voci per le quali il Concorrente non avrà effettuato Varianti, verrà attribuito, per ogni Voce NON oggetto di Variante, un punteggio secondo il criterio di cui al punto "A3) Offerta equivalente (nessuna modifica significativa) o accettazione testo proposto senza varianti" della Tabella Tecnica 3, riassunto nella seguente Tabella Tecnica n°4.

Tabella Tecnica 4

N°	PARAMETRI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI LADDOVE NON VENGANO EFFETTUATE VARIANTI
1	Norme generali e modalità di esecuzione del contratto (Pa)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: - non inserisce la clausola di recesso per sinistro - aumenta i termini per la denuncia dei sinistri Verrà ritenuta equivalente l'offerta che aumenta i termini di pagamento dei premi, compresi quelli di regolazione	6
2	Estensioni / limitazioni di garanzia (Pb)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: - inserisce ulteriori garanzie Verrà ritenuta peggiore l'offerta che: - esclude e/o limita le garanzie previste	12
3	Limiti di indennizzo e massimali (Pc)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: - incrementa limiti di indennizzo e massimali Verrà ritenuta peggiore l'offerta che: - riduce limiti di indennizzo e massimali	9

4	Scoperti e/o franchigie (Pd)	Verrà ritenuta migliore l'offerta che: - abroga o riduce scoperti e/o franchigie Verrà ritenuta peggiore l'offerta che: - introduce o incrementa scoperti e/o franchigie	15
Punteggio Complessivo laddove non vengano effettuate Varianti			42

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale al lordo delle imposte per ogni singolo Lotto, verranno assegnati 30 punti (cioè, il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo); alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula: "Formula del prezzo minimo":

$$PE = P_{E_{max}} \times P_{min} / P_o$$

dove:

PE= Punteggio offerta economica

Po= Prezzo offerto dal singolo concorrente;

PEmax= Punteggio economico massimo assegnabile;

Pmin= Prezzo più basso offerto in gara.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

PER i Lotti n°1, 2, 3, 4, 5

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, per ogni singolo Lotto, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo la seguente formula:

$$P_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d \text{ dove:}$$

Pi = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo).

Pa, Pb, Pc, Pd = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella.

Ai, Bi, Ci, Di = Coefficienti compresi tra 0 e 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti esposti nella tabella sopra riportata.

Il punteggio risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici D.lgs 36/2023. A tal fine verrà richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara si svolgeranno **il giorno 14/06/2024 a partire dalle ore 9.00.**

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

Trattandosi di procedura interamente gestita con modalità telematica, a mezzo piattaforma elettronica Sintel, ogni operazione risulta tracciata ed intangibile. Le relative risultanze verranno tempestivamente comunicate a mezzo idonei avvisi pubblicati nella documentazione di gara della piattaforma Sintel e/o a mezzo "alert" inviati da "Comunicazioni di procedura".

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, (ed in sedute riservate) all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente documento. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel documento e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 l'offerta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- ☐ mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- ☐ presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- ☐ presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- ☐ in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà alla valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata, per ogni singolo Lotto, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice dei Contratti pubblici D.lgs 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto

2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- ☒ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ☒ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ☒ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto il diritto di accesso potrà essere esercitato dall'interessato, nei confronti dell'ente per il quale la seguente procedura viene espletata.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.

29. PRECISAZIONI

- Sono ammesse varianti al Capitolato Speciale (non è ammesso sostituire integralmente il Capitolato proposto in gara con proprio normativo, pena l'esclusione dalla gara stessa).
- I punteggi verranno attribuiti tenendo in considerazione solamente i primi due decimali arrotondati dopo la virgola.
- Nel caso di offerte con identico punteggio, l'offerta verrà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il punteggio tecnico più elevato tra quelli in esame; nel caso di ulteriore parità si procederà all'esperimento di miglioria tra i concorrenti a pari merito. In caso di mancata partecipazione e/o risposta all'esperimento di miglioria si procederà al sorteggio al fine di individuare l'impresa aggiudicataria.
- **I contratti saranno stipulati mediante scrittura privata attraverso sottoscrizione delle polizze assicurative.**
- Tutte le spese inerenti il contratto e gli atti necessari per l'affidamento di cui trattasi sono a carico della Compagnia aggiudicataria.
- Il Comune di Berzo Demo si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, perché ritenuta congrua e soddisfacente dall'Ente appaltante.
- Il Comune di Berzo Demo si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico l'offerta risultata aggiudicataria.
- Il Comune di Berzo Demo si riserva la facoltà di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti, in particolare, circa il contenuto tecnico delle offerte presentate, con riserva di valutazione negativa e/o di esclusione in caso di aspetti di fondamentale rilevanza per la copertura assicurativa, qualora non vengano fornite precise e adeguate spiegazioni.
- La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare, nei Capitolati Speciali d'Appalto (anche denominati Capitolati prestazionali) e nell'intera Documentazione di Gara. Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte od espresse in modo indeterminato;

- Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi il Comune di Berzo Demo si avvale dell'assistenza e consulenza della Società Nord Broker S.r.l., con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n°1, iscritta all'Albo Broker-Sezione B Registro Unico degli Intermediari RUI al n°B000014413, Broker incaricato ai sensi del D.lgs. 209/2005 s.m.i.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni di cui alla presente gara saranno svolti per conto della Contraente dalla Nord Broker S.r.l. (Via Alabarde n°1 – Darfo Boario Terme; tel. 0364/536696 – fax 0364/534579). Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ.. Agli effetti tutti della polizza di cui al presente Bando di Gara, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. In ragione di detta gestione l'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di mercato, dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dell'appalto mediante la liquidazione, in occasione dell'incasso dei premi assicurativi, di una parte delle provvigioni che vengono riconosciute alla propria rete agenziale per la conclusione dei contratti assicurativi. Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà pertanto in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Comune di Berzo Demo.
- Il Comune di Berzo Demo si riserva, anche secondo quanto sancito dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/2012, la facoltà di rivedere il contenuto dell'affidamento operato con la presente procedura di evidenza pubblica qualora dovessero rilevarsi sopravvenute disponibilità di convenzioni Consip in merito alla materia oggetto della presente procedura di evidenza pubblica.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), il Comune di Berzo Demo fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della presente procedura.

Finalità del trattamento

- ☐ I dati forniti dai concorrenti per la partecipazione alla procedura vengono raccolti e trattati dal Comune di Berzo Demo per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, della valutazione delle offerte, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- ☐ I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune di Berzo Demo ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire al Comune di Berzo Demo tutti i dati indicati nella documentazione di gara e richiesti dalla modulistica, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti, contrattualistica pubblica e trasparenza amministrativa, nonché dalla necessità — per l'aggiudicatario - di adempiere agli obblighi previsti dal contratto.

Pertanto, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla S.A. potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il Concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti

nelle “categorie particolare di dati personali” (c.d. “sensibili”), ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Berzo Demo in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti cartacei e informatici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- ☐ trattati dal personale del Servizio Appalti del Comune di Berzo Demo che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto nonché da personale di altri uffici del medesimo ente che svolgeranno attività varie anche per l’eventuale tutela in giudizio;
- ☐ comunicati a soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa;
- ☐ comunicati alle competenti Autorità (amministrative e giudiziarie), in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito Internet www.comune.berzo-demo.bs.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il Concorrente/Contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito Internet www.comune.berzo-demo.bs.it - sezione “Amministrazione Trasparente”.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Berzo Demo, con sede in P.zza Donatori di Sangue - 1, 25040 Berzo Demo (BS), nella persona del Legale Rappresentante Sindaco pro tempore Giovan Battista Bernardi che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Berzo Demo:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Vicolo delle Palle, 25	00186	Roma	Ghirardini Daniela

IL R.U.P.
Fedele Bernardi

Documento firmato digitalmente ex art. 23 ter D.Lgs 82/2005 e s.m.i.